

P A R T E P R I M A

DISCIPLINA ED ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

S E Z I O N E I

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

Capitolo I

Bilancio e ordinamento contabile

1. - La approvazione, per il terzo anno consecutivo, della legge finanziaria e del bilancio al limite estremo della scadenza costituzionale dei quattro mesi di esercizio provvisorio costituisce il dato esteriore più eclatante di una crisi della gestione politico-amministrativa della riforma del bilancio introdotta dalla legge n.468 del 1978, icui caratteri essenziali e le cui determinanti di fondo sono state analizzate dalla Corte nella Relazione dello scorso anno. Non é mancata, nel dibattito culturale, nella coscienza parlamentare, nella esperienza di governo, la consapevolezza della problematica allora individuata, che é stata vagliata con rigorosa attenzione, nelle sedi competenti, anche intrattenendo con la Corte un dialogo diretto senza dubbio proficuo (1).

Ma una riflessione d'assieme sull'esperienza sviluppatasi nel corso del periodo considerato dalla presente Relazione rivela come i fattori di crisi abbiano radici nelle stesse modalità di funzionamento del meccanismo politico-istituzionale, sino a toccare il delicatissimo congegno del nesso Parlamento-Governo, nelle caratteristiche dell'apparato del governo dell'economia,

(1) Si segnalano, in primo luogo, i risultati dei lavori dell'apposito Comitato di studio sulla legge n.468 del 1978 presso la V Commissione permanente del Senato, nonché il documento provvisorio (approvato il 5 aprile 1981) della " indagine conoscitiva " sull'applicazione della legge n.468, condotta dalla stessa Commissione (le cui prime audizioni hanno interessato rappresentanti della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato; cfr. Resoconto sommario 21 luglio 1981.

nelle disfunzioni organizzative e tecniche delle amministrazioni finanziarie, nelle peculiarità dei nessi che collegano (o dovrebbero connettere) i centri molteplici di decisione inseriti all'interno del settore pubblico, nelle caratteristiche assunte dal rapporto fra autorità preposte alla gestione del bilancio ed autorità monetaria. Non si tratta, dunque, di disfunzioni marginali, suscettibili di rimedi parziali e di aggiustamenti minori, ma di una situazione grave e complessa che impone un ripensamento di assieme. Si conferma, quindi, l'impostazione di fondo data dalla Corte nella Relazione concernente l'esercizio 1980.

2. - Il nesso fra programmazione economica globale e gestione del bilancio veniva concepito dal legislatore come uno dei principi portanti della riforma; risposta ad un tempo alle astrattezze di una concezione puramente macroeconomica della programmazione da un lato, e ad alla insensibilità della costruzione di bilancio alle ragioni della politica economica dall'altro. Ancora una volta la mancata elaborazione e presentazione di un bilancio pluriennale programmatico viene ad individuare un vuoto proprio nel momento di raccordo fra piano e bilancio. Ciò è tanto più grave nell'anno in cui - pur essendo mancata una discussione parlamentare su tale documento - è pur presente dinanzi alle Camere un documento aggiornato di piano triennale concernente il periodo stesso oggetto del bilancio pluriennale, 1982-84 (venendo così a cadere anche l'argomento, anche se non persuasivo (1), che individuava appunto

(1) Si veda la Relazione dello scorso anno, vol. I. pp. 105 e segg.

nella mancanza di un Programma economico nazionale la giustificazione della inadempienza).

Anche in occasione della decisione di bilancio per il 1982, dunque, il Governo non ha presentato al Parlamento il bilancio programmatico pluriennale. Nella Relazione concernente il precedente esercizio la Corte ha sottolineato la gravità di tale lacuna nel sistema delineato dalla legge n. 468; viene a mancare, così, il termine di riferimento offerto, sia ai fini della impostazione complessiva delle politiche di bilancio, sia ai fini del riscontro per la copertura delle spese pluriennali in conto capitale, dalle indicazioni programmatiche del saldo netto da finanziare e del limite massimo di ricorso al mercato per ciascun esercizio.

Il Governo ha spiegato tale inadempienza ricorrendo a due argomentazioni essenziali. Da un lato saremmo di fronte ad un istituto (il bilancio programmatico pluriennale) reso di difficile applicazione sia dalla complessità tecnica della sua elaborazione, sia da talune inefficienze strutturali della nostra amministrazione. Sarebbe mancato, così, il modo di passare dalle indicazioni del piano triennale (tempestivamente aggiornato al periodo 1982-84 oggetto anche del bilancio pluriennale) (1), ad una traduzione degli obiettivi programmatici nei termini precisi delle scelte di bilancio, cioè di scelte realistiche che non presentino margini ampi di indeterminatezza. Inoltre difficoltà di valutazione connesse al funzionamento del nostro settore pubblico

(1) Il piano a medio termine 1982-1984 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 settembre 1981.

e della pubblica amministrazione in senso proprio renderebbero non eludibile "la indeterminatezza della copertura pluriennale di talune spese di parte corrente per le quali risulta estremamente difficoltoso, al momento, prefigurare l'andamento nel tempo (è il caso degli oneri derivanti dai contratti nel pubblico impiego, è il caso delle fiscalizzazioni e così via)" e renderebbero non credibili le "rimodulazioni annuali delle spese in conto capitale, in carenza di un'efficace programmazione delle amministrazioni che gestiscono le spese"(1).

Le argomentazioni sopra riportate del Ministero del Tesoro non mancano di un loro fondamento credibile nello stato delle tecniche di programmazione e previsione della amministrazione. Sarebbe stata almeno necessaria, sul piano formale, una norma transitoria volta a rinviare nel tempo espressamente l'adempiimento del bilancio programmatico. E, se si guarda alla sostanza del processo di programmazione di bilancio, si sarebbe dovuto descrivere un rigoroso percorso tecnico-amministrativo volto a superare le difficoltà indicate per procedere nella direzione (giudicata corretta e proficua dal Governo medesimo) della costruzione del bilancio programmatico.

Di diversa e più radicale portata appaiono le argomentazioni desumibili dal documento con cui il Ministro del Bilancio e della programmazione economica ha accompagnato la Relazione generale sulla situazione economica del Paese (2). Secon

(1) Ministro del Tesoro, Esposizione economica e finanziaria ai sensi della legge 1 marzo 1964, n.62, Atti Senato, VIII legislatura, Aula, seduta dell'8 ottobre 1981.

(2) Ministro del Bilancio e della programmazione economica, Conclusioni sulla situazione economica del Paese, presentate alle Camere il 31 marzo 1982, unitamente alla Relazione generale sulla situazione economica del paese 1981.

do la valutazione ivi espressa "le variabili obiettivo consuete della politica macroeconomica (reddito, prezzi, occupazione, bilancia dei pagamenti) non sono sotto il controllo delle autorità né nella dimensione, né nei tempi di reazione e quindi su di esse non possono essere presi credibili impegni di governo".

La sostanza del piano a medio termine (e in particolare del documento concernente il periodo 1982-1984) viene, così, individuata non già nella costruzione di un quadro di riferimento macroeconomico (sulla cui base anche il bilancio pluriennale può essere costruito nella sua versione programmatica) ma nella sua componente di costruzione di un volano finanziario operativo, il Fondo per gli investimenti e l'occupazione, e nella sua dimensione microeconomica, come insieme di parametri e strumenti per la verifica della economicità dell'uso pubblico delle risorse destinate agli investimenti pubblici.

Non è compito della Corte entrare nel merito delle dibattute questioni, anche di politica economica generale, che sono sottese alle riflessioni del documento del Ministro del bilancio. Si deve sottolineare, tuttavia, che tale impostazione conduce alla rinuncia ad un collegamento fra quadro macroeconomico generale (contenuto sin qui tipico delle forme note di pianificazione nei Paesi occidentali) e impostazioni programmate del bilancio pluriennale.

Si è, quindi, dinanzi a due indicazioni non omogenee: quella secondo la quale è necessario impostare un rigoroso percorso che tenda a superare le difficoltà tecnico-amministrative che impediscono la costruzione di un bilancio programmatico; quella, del documento annesso alla Relazione generale, che conduce alla logica conseguenza della necessità di abbandonare la metodologia

tradizionale nella programmazione macroeconomica e, con essa, lo stesso schema concettuale del bilancio programmatico. Tale versione del bilancio, come è noto, si giustifica in virtù della opportunità (evidentemente ritenuta tale dal legislatore del 1978) di trasferire in concrete opzioni di "fiscal policy" le coerenze e le implicazioni macro-economiche del piano globale.

In entrambe le ipotesi sarebbe indispensabile un chiarimento normativo. Ma, ove si accogliesse la tesi che conduce alla rinuncia al bilancio programmatico pluriennale, le conseguenze sull'intero edificio della legge n. 468 sarebbero tali da costringere ad un più vasto ripensamento dell'intera materia.

3. - Se si guarda alla decisione di bilancio come strumento unificante e regolatore della manovra di politica economica e finanziaria nel breve periodo il ritardo ormai endemico nella definitiva approvazione della legge finanziaria e del bilancio appaiono paradossali; si vuota per questa via un altro criterio ispiratore ed obiettivo della riforma.

Nella relazione relativa al precedente esercizio la Corte ha suggerito l'opportunità di una disciplina regolamentare, da parte delle due Camere, tale da istituire, in sostanza, una "sessione di bilancio" dedicata in modo pressoché esclusivo alla legge finanziaria ed al bilancio e collocata fra ottobre e novembre, in modo da consentire il ritorno ad un sistema che releghi il ricorso all'esercizio provvisorio fra gli strumenti eccezionali; e consenta la necessaria tempestività all'attuazione di una manovra di politica di bilancio che risulta del tutto snaturata laddove i tempi non corrispondano alla essenziale domanda di rapidità nella concezione, nella decisione e nella attuazione. Ta

te proposta, già emersa nel dibattito parlamentare sulla precedente legge di finanza, è stata, poi ampiamente ripresa sia in sede di indagine conoscitiva della V^o Commissione del Senato, sia in sede di dottrina, sia in occasione della nuova discussione parlamentare sul bilancio per l'82.

E' stato, in particolare, osservato che, contrariamente alla prassi prevalsa, appare indubbio che alla legge finanziaria debbano applicarsi le norme regolamentari che disciplinano la discussione del bilancio. Si è, in questa direzione, richiamata la necessità di dare applicazione alla norma in virtù della quale, nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale dello Stato, sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, mentre, in via normale, non dovrebbe essere convocata nessuna Commissione in sede legislativa, per consentire la piena cooperazione fra le diverse Commissioni di merito e quella preposta, con competenza primaria, all'esame della decisione di bilancio. Come appare ovvio la richiamata equiparazione, ai fini regolamentari, fra disegno di legge di finanza e bilancio conduce alla applicazione anche al primo dei limiti regolamentari alla emendabilità della legge di approvazione del bilancio in Parlamento, sia nella fase di esame delle Commissioni (cogliendosi qui il delicato rapporto fra quelle di merito e quella a competenza generale in materia), sia nella fase di esame da parte dell'Assemblea(1).

(1) Intervento del Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, Atti Camera, VIII legislatura, Aula, discussioni, seduta del 30 marzo 1982.

Sarebbe certamente utile che le proposte sopra riportate dessero luogo, per incidere con maggiore efficacia sulla situazione di fatto, ad esplicite determinazioni degli organi preposti alla disciplina dei lavori parlamentari (Giunta del regolamento, Conferenza dei capi-gruppo) secondo la normativa regolamentare vigente in ciascuno dei due rami del Parlamento. Ma è da ribadire l'opinione, già espressa lo scorso anno in virtù della quale è desiderabile una vera e propria nuova disciplina regolamentare tale da affrontare direttamente, e con riguardo alla sostanza dei problemi creati dall'esperienza dei primi tre anni di applicazione della riforma, il tema della introduzione di una "sessione di bilancio".

4. - L'efficacia della decisione di bilancio come strumento di politica economica è posta in causa, inoltre, come già osservato nella passata relazione, dal rapporto in cui la legge finanziaria viene a porsi rispetto a decisioni di manovra congiunturale, concernenti la politica fiscale o quella della spesa, e relative sia al bilancio statale in senso proprio che alla finanza del settore pubblico allargato, assunte al di fuori dell'esame dei due strumenti legislativi cui la legge n. 468 affida la manovra finanziaria pubblica.

Tale fenomeno ebbe una incidenza molto grave nel corso del 1980 e, come tale, fu individuato nella sua patologica dimensione dalla Relazione della Corte (1); esso sembra interessare anche l'esercizio 1981 mentre risulta meno rilevante nei primi mesi del 1982.

(1) Si veda, nella Relazione concernente l'esercizio 1980, il Capitolo I, Sezione I, Parte I, par.1 lettera c), vol. I., pp. 108 sgg.

In misura molto ampia la manovra di breve periodo era stata affidata nel 1980 a decreti legge; nel 1981 un tentativo analogo di impiego di tale strumento fu affidato ad una serie di provvedimenti assunti alla fine di maggio (1) destinati ad un travagliato iter parlamentare sovente concluso all'inizio del 1982. Tale lungo percorso temporale costituisce di per se stesso una contraddizione, trattandosi di misure finalizzate, secondo l'esplicita motivazione assunta dal Governo a loro fondamento, a correggere gli indirizzi di politica di bilancio in corso d'esercizio. In effetti tali provvedimenti erano posti quale premessa sostanziale alla legge di assestamento del bilancio 1981, "al fine di ricondurre sotto controllo le principali grandezze del nostro sistema economico, con particolare riguardo al contenimento del fabbisogno pubblico, come contributo alla lotta del processo inflazionistico in atto" (2). Tale obiettivo di controllo del ciclo nel breve periodo è stato conseguito parzialmente, attraverso i continui rinnovi dei decreti scaduti allo spirare del termine costituzionale, alterando, così, il corretto rapporto fra maggioranza parlamentare e Governo da essa espresso. Si deve, inoltre, considerare che come appare evidente sulla base della comune esperienza amministrativa - gli effetti conseguiti attraverso la rinnovazione di decreti legge non convertiti allo spirare dei sessanta giorni, sono fonte di incertezza del comportamento amministrativo; in particolare sono generalmente rinviate le azioni concrete per gli investimenti pubblici mentre esplicano il loro

(1) Vedasi allegato prospetto.

(2) Relazione della V Commissione permanente della Camera dei Deputati al disegno di legge.

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI DECRETI LEGGE DI ATTUAZIONE
DELLA POLITICA ECONOMICA NEL 1981**

1) Norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni	D.L. 28/5/81 n. 245 (decaduto)	D.L. 29/7/81 n. 402 (conv. nella legge 26/9/81 n. 357)			
2) Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali	D.L. 28/5/81 n. 246 (decaduto)	D.L. 29/7/81 n. 401 (decaduto)	D.L. 26/9/81 n. 539 (decaduto)	D.L. 26/11/81 n. 677 (conv. in legge 26/1/82 n. 11)	
3) Blocco degli organici delle U.S.L.	D.L. 28/5/81 n. 247 (decaduto)	D.L. 29/7/81 n. 400 (decaduto)	D.L. 26/9/81 n. 538 (decaduto)	D.L. 26/11/81 n. 678 (conv. in legge 26/1/82 n. 12)	
4) Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assist. farmaceutica	D.L. 28/5/81 n. 250 (decaduto) D.L. 22/1/82 n. 15 (respinto dal Parlamento il 2/2/82)	D.L. 29/7/81 n. 399 (decaduto)	D.L. 26/9/81 n. 538 (decaduto)	D.L. 26/11/81 n. 680 (decaduto)	
5) Prestazioni di cure erogate dal S.S.N.	D.L. 29/5/81 n. 252 (decaduto)	D.L. 29/7/81 n. 398 (decaduto)	D.L. 26/9/81 n. 538 (decaduto)	D.L. 25/1/82 n. 16 (conv. in legge 25/3/82 n. 98 (v. materiale decreti l'ex legge finanziaria)	
6) Misure per contenere il disavanzo di gestione delle U.S.L.	D.L. 28/5/81 n. 248 (decaduto e non rinnovato successivamente)				
7) Assistenza sanitaria in forma indiretta in casi eccezionali	D.L. 28/5/81 n. 249 (conv. in legge 28/7/81 n. 393)				
8) Sostegno delle esportazioni	D.L. 28/5/81 n. 251 (conv. in legge 29/7/81 n. 394)				

effetto le misure di riduzione dell'entrata o di aumento della spesa corrente; si aggravano, per questa via, gli squilibri interni alla composizione del disavanzo.

Nel corso dell'ultimo periodo del 1981 e dei primi mesi del 1982, in parallelo con la discussione parlamentare della decisione di bilancio, non sono intervenute decisioni di manovra congiunturale assunte in modo autonomo ed al di fuori della vicenda del bilancio stesso. In questo, l'esperienza del 1981-82 non ripete la frammentarietà e la dispersività di quella che aveva caratterizzato il precedente ciclo legislativo sul bilancio (del quale si è riferito nella Relazione concernente il 1980).

Il fenomeno del ricorso al decreto legge ha riguardato, attraverso lo strumento dello "stralcio" di gruppi di norme dell'originario disegno di legge finanziaria, i tre fondamentali grandi campi del settore pubblico allargato: sanità, finanza regionale e locale, previdenza (1). Si tratta, in questi casi, non del sovrapporsi di strumenti di manovra del ciclo al di fuori e parallelamente alla decisione di bilancio (come era accaduto nel corso del 1980-81) ma di una risposta ritenuta necessaria ai problemi di "tempo" derivanti dal prolungarsi dell'esame parlamentare della legge finanziaria, in settori per i quali i meccanismi finanziari devono essere regolati da dispositivi operanti su base annuale, all'inizio dell'esercizio finanziario. Si è ricondotto, così, alla tematica della "sessione di bilancio" già richiama

(1) D.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in l. 26 febbraio 1982, n. 54, in materia previdenziale, d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in l. 26 febbraio 1982, n. 51, in materia di finanza locale; d.l. 22 dicembre 1981, n. 767, convertito in l. 26 febbraio 1982, n. 52, contenente misure fiscali urgenti; d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in l. 25 marzo 1982, n. 98, in materia di sanità.

ta, ed a quella, che viene di seguito prospettata, dei contenuti tipici della legge finanziaria.

5. - Il disegno di legge finanziaria per il 1982 originariamente presentato dal Governo al Senato (atto n. 1583) muoveva dalla consapevole accettazione, resa esplicita nella relazione premessa all'articolato, della concezione della legge finanziaria come legge di decisione sulle grandi variabili della manovra di bilancio, destinata a tradurre in termini di scelte di finanza pubblica gli indirizzi di politica economica di breve periodo del Governo. Accanto ai cosiddetti contenuti essenziali della legge di finanza (limite massimo del ricorso al mercato, fondi speciali, ripartizione delle tranches annuali delle leggi pluriennali di spesa) il Governo individuava gli elementi ritenuti essenziali della manovra destinata a ricondurre sotto controllo l'andamento della finanza pubblica, introducendo limiti massimi alle erogazioni dello Stato in favore delle regioni e degli enti locali, dell'INPS, del sistema sanitario e innovazioni procedurali nella disciplina di contabilità e della gestione di tesoreria ritenute essenziali per garantire il controllo dei comportamenti dei centri di spesa del settore pubblico.

Le norme concernenti i tre grandi comparti del settore pubblico allargato (finanza regionale e locale, finanza previdenziale, finanza sanitaria) apparivano collocate correttamente in quanto tese a incidere su flussi certamente essenziali della finanza pubblica; la ampiezza degli interventi regolatori richiesti in tali campi non poteva essere criticata come arbitraria perchè direttamente conseguente alle carenze istituzionali di fondo nella disciplina di tali settori, caratterizzati, come è noto, dalla "attesa"

di riforme legislative, da tempo allo studio o all'esame del Parlamento.

Le innovazioni alla disciplina della contabilità o in materia di gestione di tesoreria riguardavano, nel testo del disegno di legge governativo: la infruttuosità delle somme che, con provenienza dal bilancio statale, permangono nei conti correnti di tesoreria; la riduzione (da cinque a tre anni) della possibilità di conservare in bilancio i "residui" di stanziamento; la prescrizione per tutte le amministrazioni statali, comprese le aziende autonome, di predisporre

all'inizio di ogni anno il loro fabbisogno di cassa distinto per trimestri (in modo da consentire al Ministro del Tesoro di correlare tale fabbisogno alle concrete possibilità di ricorso ad operazioni di indebitamento); la sospensione, per l'anno 1982, della facoltà di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'assunzione di impegni sull'intera autorizzazione di spesa recata da legge pluriennale. Queste norme, come è noto, sono state stralciate dal disegno di legge finanziaria e successivamente esaminate dalle Camere, insieme alle altre parti espunte da tale testo, nell'ambito del provvedimento stralcio recante misure urgenti per lo sviluppo dell'economia.

La giustificazione che regge, nella impostazione del Governo, le citate innovazioni contabili è individuata nella controllabilità della gestione finanziaria pubblica. Ma, a prescindere dal merito delle norme proposte (sulle quali si tornerà parzialmente più avanti), è da dubitare che la collocazione di non marginali mutamenti della disciplina generale della contabilità possa essere indi

viduata, almeno per talune norme, nel disegno di legge finanziaria.

Come era accaduto nella legge finanziaria per il 1980 con la istituzione del corpo degli ispettori tributari e nella legge finanziaria per il 1981 con la creazione della Commissione per la spesa pubblica, ancora una volta la legge finanziaria è la sede per la introduzione di una rilevante innovazione organizzativa nel campo della amministrazione della finanza pubblica. Si istituisce, infatti, presso la Segreteria generale della programmazione economica un "nucleo di valutazione degli investimenti pubblici", con compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, preliminari rispetto all'esame del CIPE e del Consiglio dei Ministri. Del merito di tale innovazione, in rapporto anche alle altre citate sopra, si parla nel capitolo della parte generale della presente relazione dedicato alla "organizzazione della pubblica amministrazione". Resta da sottolineare come la sede della legge finanziaria sia del tutto incongrua come momento decisionale per una complessa innovazione organizzativa come quella che riguarda, all'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n.181, la riforma interna agli organi di programmazione economica. Il "Nucleo" non costituisce un momento organizzativo parziale, collegabile a specifiche esigenze di controllo del ciclo nel breve periodo e, in particolare, nel 1982; si tratta, invece, di uno strumento legato alla problematica della programmazione di medio periodo (tale è infatti la implicazione temporale dei programmi di investimento pubblici), si da segnare una svolta nella concezione complessiva della programmazione, che vede accentuare l'importanza della fase operativa e degli strumenti di analisi microeconomica, rispetto al quadro di riferimento macroeconomico ed agli indirizzi generali di politica economica e finanziaria. La sede propria per esaminare una così impegnativa svolta è certamente quella del disegno

di legge per la riforma degli organi di programmazione (1); e nu la giustifica sotto un profilo sistematico, il suo inserimento nel la legge di finanza.

Un altro insieme di norme, raggruppate sotto il titolo (di per sè indicativo di eterogeneità) di "interventi in particolari settori", inizialmente assai limitato nel testo governativo è tor nato ad assumere, nel testo varato dal Senato, le caratteristiche, lamentate per le passate esperienze, di "carrozza omnibus", sulla quale, sia pure per comprensibili ragioni di "prassi" amministrativa e parlamentare, si imbarcano le più eterogenee e varie disposizioni e aggiustamenti. Si è già osservato che questa tecnica di legislazione danneggia la compattezza e credibilità della legge finanziaria assai più di quanto non possa giovare la soluzione del la somma di piccoli problemi di gestione che trova, per questa stra da, una scorciatoia percorribile.

I singoli interventi compresi nel citato titolo "miscellaneo" della legge finanziaria, poi compresi nel provvedimento stralcio, possono essere singolarmente spiegati, sulla base delle esigenze pratiche delle diverse amministrazioni interessate; ma non è questo il problema. Così come si è riusciti ad impostare la manovra dei grandi settori della finanza locale, della finanza previdenziale e della sanità ove si ritengano indispensabili interventi per il sostegno di specifici programmi di investimento pubblico, essi possono essere contenuti nella legge finanziaria solo se si tratta di azioni iscritte all'interno di una specifica strategia

(1) Atto Senato VIII legislatura, n. 1394, delega al Governo per il riordinamento del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

di accelerazione di investimenti pubblici, concepita come parte integrante della politica economica di breve periodo.

Si deve, peraltro, sottolineare che la impostazione iniziale del Governo, restata ferma nel corso della discussione, ha implicato, a differenza di quanto era accaduto nelle precedenti leggi finanziarie, la esclusione di norme di finanziamento pluriennale di conto capitale. La relazione premessa al disegno di legge richiama espressamente gli argomenti di legittimità costituzionale svolti (in particolare dalla Corte nella passata Relazione) contro tale possibilità.

Al termine della vicenda parlamentare la legge finanziaria per il 1982 (legge 26 aprile 1982, n. 181) si presenta con un nucleo essenziale ridotto alla cosiddetta "componente necessaria", posta agli articoli iniziali, con la indicazione del limite massimo del ricorso al mercato, della modulazione delle leggi pluriennali di spesa e dei fondi speciali; a questa parte necessaria si aggiungono solo alcune disposizioni di raccordo e di integrazione con la regolazione (dapprima contenuta nel disegno di legge governativo e poi oggetto di separati decreti legge) dei flussi di spesa nei principali campi del settore pubblico allargato (sanità, previdenza, finanza, regionale e locale); anche se deve tener conto che i "provvedimenti urgenti" stralciati durante l'esame in aula dalla Camera, si sono separati in extremis dal resto della legge finanziaria, più per una contingente necessità politico-parlamentare che per una meditata scelta istituzionale. Questo risultato, che colloca, comunque, fuori della legge finanziaria una parte non marginale della manovra di politica economica di breve periodo ha riproposto il noto problema della linea di demarcazione fra bilancio e legge finanziaria.

Anche per il 1982, così come era accaduto nel 1981, il disegno di legge di bilancio è stato presentato, alla scadenza legislativamente fissata del 30 settembre, nella sua versione "a legislazione invariata", al netto, cioè, delle implicazioni derivanti dalla legge finanziaria e, quanto agli accantonamenti di fondi speciali, considerando solo le voci e i disegni di legge già individuati nella legge finanziaria 1981. Questo criterio è stato osservato con maggior rigore rispetto alla precedente esperienza che aveva dato luogo a rilievi critici nella Relazione della Corte concernente il 1980.

La "scarnificazione" del contenuto della legge finanziaria e la complessità e lunghezza della "sessione di bilancio", hanno suscitato nuove riflessioni e proposte. Taluni suggerimenti si muovono sul terreno procedurale, come quello (del relatore di maggioranza sulla legge finanziaria) che spinge agli estremi la concezione della separatezza fra esercizio neutrale e decisione successiva di politica economica, proponendo di approvare preventivamente il bilancio a legislazione invariata e solo successivamente ad esso la legge finanziaria (cui consegue, ovviamente, la corrispondente variazione di bilancio). Ma più sostanziale è la riflessione di chi da un lato vede attenuarsi e sfumare, nella reale esperienza, la distinzione stessa fra i due fondamentali strumenti legislativi nei quali la legge n. 468 articola la decisione di bilancio, e, dall'altro, torna a sottolineare la necessità di una impostazione unitaria della politica fiscale e di bilancio e di una consapevole e preliminare decisione sui punti qualificanti in ter

mini di politica economica e finanziaria, primo fra tutti quello dei limiti al deficit pubblico.

La individuazione di soluzioni agli interrogativi che investono il rapporto legge di finanza-bilancio è, dunque, non già un fatto procedurale ma un tema che richiama i quesiti di fondo sulla concezione della politica di bilancio a più di trenta anni dalla Costituzione. Chi si pone in questa prospettiva (come e - spressamente ha fatto il Ministro del Tesoro in sede di conclusiva replica sul bilancio alla Camera, in Assemblea) è portato ad avanzare suggerimenti procedurali che consentano una discussione unica davanti alle Camere, della legge finanziaria e del bilancio, col consapevole intento di sottolineare il rilievo di politica economica della decisione di bilancio unitariamente considerata.

7. - Se si guarda alla sostanza delle cose il tema del nesso legge finanziaria-bilancio riconduce ai problemi, di rilievo costituzionale, delle modalità di copertura delle nuove e maggiori spese in corso d'esercizio e, nell'ambito della concezione della legge n. 468, del significato del limite massimo del ricorso al mercato finanziario fissato dalla legge finanziaria.

Come già si è affermato nella Relazione concernente il precedente esercizio, l'indicazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario costituisce mezzo idoneo per assicurare la copertura degli oneri disposti con la legge finanziaria stessa (per minori entrate o nuove o maggiori spese) solo limitatamente all'esercizio considerato. Inoltre per quanto attiene alle spese correnti la funzione di copertura riconoscibile al suddetto limite è condizionata dal rispetto della indicazione dell'articolo 4 ottavo comma della legge n.468, in virtù del quale la copertura di nuove spese correnti deve trovare giustificazione nei margini offerti da un miglioramento in termini reali del risparmio pubblico. Si ammette, tuttavia, che il miglioramento tendenziale del risparmio pubblico sia individuato per l'arco temporale coperto dal bilancio pluriennale nella sua proiezione a legislazione vigente. (1)

Si è osservato, nella passata Relazione, che il saldo globale del ricorso al mercato è identificato dalla legge finanziaria tenendo conto anche dell'ammontare degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno considerato (il 1982 nel caso in esame). Nella legge finanziaria 1982 (sia nella originaria impostazione governativa che nella definitiva scelta affidata alla legge n. 181) i fondi speciali del precedente esercizio sono incrementati attraverso due sole voci: il fondo per le spese corren

(1) Si vedano anche su questo punto le conclusioni del citato documento, in data 5 agosto 1981, della indagine conoscitiva sulla legge n.468, della V^o Commissione permanente del senato.

ti con un aumento di 1000 miliardi per "interventi in materia di sgravi contributivi" (che realizzano una manovra di fiscalizzazione degli oneri sociali); un fondo investimenti e occupazione pari a 6000 miliardi, destinato ad alimentare flussi aggiuntivi di spesa in conto capitale" per ottenere uno spostamento della spesa complessiva a favore degli investimenti ed una riqualificazione degli stessi". Secondo le motivazioni recate dal Governo, già in sede di Relazione previsionale e programmatica, il Fondo è concepito, in una prospettiva di medio periodo come volano per avviare la realizzazione di programmi di investimento per il Mezzogiorno, per la lotta contro la disoccupazione, per il sostegno dell'esportazione, per lo sviluppo tecnologico; in un'ottica di breve periodo il Fondo è concepito come sostegno del ciclo congiunturale e della ripresa dell'occupazione, "per contrastare eventuali maggiori deviazioni dei livelli produttivi da quelli ipotizzati"(1).

Entrambi gli accantonamenti così concepiti sono legati alla manovra di politica economica generale del Governo; ed assumono necessariamente un carattere di notevole flessibilità collegandosi agli esiti del confronto fra Governo e parti sociali. Si tratta, in definitiva, di momenti di connessione fra manovra della finanza pubblica e politiche incidenti sul costo del lavoro (in modo diretto l'accantonamento per la fiscalizzazione) e sulla occupazione; variabili evidentemente essenziali della generale impo

(1) Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1982, Atto Camera, VIII legislatura, doc. XIII, n. 3.

stazione della politica economica.

Il ricorso ad accantonamenti di così importante rilievo finanziario e, definiti in modo estremamente generico, privi di una loro sottostante qualificazione attraverso appositi disegni di legge, espressamente concepiti come variabili eventuali di una manovra da porre al centro di una contrattazione politico-sociale, allarga in modo sin qui non immaginato il ruolo dei fondi speciali. Tali accantonamenti sostanziano, come i documenti del governo pongono in rilievo, gli elementi di novità caratterizzanti la politica economica di breve periodo del Governo e costituiscono una quota non marginale del fabbisogno complessivo.

Pur non mettendo in discussione la utilità di strumenti flessibili di tale natura sono da valutare gli effetti di tale tecnica legislativa sui contenuti della decisione di bilancio. Per tale via, infatti, la dimensione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario si dilata senza preciso riscontro con decisioni prefigurate con sufficiente rigore e precisione. Da un lato l'accantonamento per la fiscalizzazione degli oneri sociali, che per sua natura è inserito fra le spese correnti, può essere affidato a strumenti legislativi che rendano tale spesa continuativa; e, di conseguenza, diverrebbe scorretto il finanziamento sul fondo speciale, a meno che le previsioni complessive del bilancio pluriennale non fornissero giustificazioni persuasive sul terreno della complessiva evoluzione del risparmio pubblico. Dall'altro il Fondo per investimenti appare una voce estremamente generica; le indicazioni di priorità fornite dalla Relazione previsionale per l'82 e dal piano 1982-84 (peraltro non esaminato dalle Camere) non sono sufficienti a delineare un credibile percorso finanziario ed economico di un così rilevante accantonamento. Pur non

negandosi in astratto la possibilità di concepire un programma straordinario di investimenti come volano della politica economica, anche nel breve periodo (trattandosi anzi di una ovvia possibilità teorica negli schemi di politica congiunturale) si deve osservare in concreto che il ritardo nella approvazione della legge finanziaria e lo stato della preparazione tecnico-amministrativa dei provvedimenti attuativi non sembrano tali da consentire un concreto avvio del piano di investimenti nel corso del 1982. D'altronde le stesse motivazioni addotte dal Governo proiettano il programma da avviare con le risorse accantonate nel Fondo nel medio periodo, collegando alla sua realizzazione la innovazione istituzionale—certamente destinata a sopportare tempi non brevissimi di rodaggio—del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 4 della legge finanziaria 1982.

8. — Al di là dei dubbi, specificamente motivati, che si legano alle due nuove voci dei fondi speciali esaminate nel precedente paragrafo, il limite del ricorso al mercato, cruciale all'interno della decisione di bilancio, può costituire il pernio del sistema di finanza pubblica a due condizioni: che la sua determinazione si colleghi ad una visione unitaria della politica e economica generale, e sia dunque un momento prioritario logicamente e cronologicamente nell'esame del Parlamento; che tale limite sia non modificabile in corso d'esercizio da altre decisioni ordinarie (amministrative o legislative) di spesa, ivi compreso il bilancio di assestamento (e ferma restando, ovviamente, la possibilità di una espressa legge di modifica della legge finanziaria che torni a darsi carico degli equilibri glo

bali ad essa sottesi).

Quanto alla prima condizione essa riconduce ai temi connessi all'esame parlamentare della decisione di bilancio. Come è noto, applicando principi emersi già in sede di discussione della legge finanziaria per il 1981, il Governo ha presentato il disegno di legge finanziaria ponendo all'articolo 1 la norma che fissa il limite al ricorso al mercato (come già suggerito dalla Relazione della Corte concernente l'esercizio 1980 e dall'apposito Comitato di studio sui problemi applicativi della legge n. 468 costituito presso la Commissione bilancio del Senato). Tale collocazione sottolinea la necessità di concepire la definizione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario sulla base del quadro di riferimento offerto dalle compatibilità generali, escludendosi, così, che tale limite risulta come sommatoria a posteriori delle scelte incrementali compiute in sede di legge finanziaria. Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, in Senato, le esigenze di apertura politica verso il contributo dell'opposizione hanno suggerito l'opportunità di accantonare la discussione dell'articolo 1, esaminato solo a conclusione dell'esame del provvedimento; ma la maggioranza e il Governo hanno mantenuto la impostazione sostanziale tesa a subordinare gli emendamenti al testo originario del disegno di legge all'individuazione di soluzioni compensative tali da non modificare in peggio il saldo fissato inizialmente. È auspicabile che la soluzione più chiara, del necessario esame preliminare del livello del ricorso al mercato venga ad inserirsi fra i principi normativi da fissare in una specifica disciplina regolamentare delle due Camere sulla sessione di bilancio.

La non modificabilità del limite del ricorso al mercato in corso d'esercizio è assolutamente indispensabile se si vuole che

il congegno immaginato dal legislatore in sede di riforma (legge n. 468) non si traduca in un aggiramento della disciplina costituzionale in materia di bilancio e di copertura delle decisioni di spesa. Considerare, infatti, come momento decisionale la fissazione del "deficit" in relazione alla strategia finanziaria di breve periodo, ha un senso, anche nella logica di politica economica, solo se a tale grandezza si attribuisce un certo grado di rigidità.

Nella esperienza sin qui condotta i meccanismi contabili, le carenze del sistema informativo, le contraddizioni del processo decisionale politico-legislativo, hanno reso molto fragile "il tetto" fissato dalla legge finanziaria, frequentemente scavalcato dagli andamenti effettivi della gestione. La teorizzazione, che fu tentata nel 1980, in occasione della prima legge di "assestamento" di una funzione dinamica di tale provvedimento (previsto dall'articolo 17 comma primo della legge di riforma contabile) anche con riguardo al mutamento del limite del ricorso al mercato, scartata già in tale occasione dal Parlamento, non è stata riproposta nell'81.

Pur escludendosi, in via di principio, la possibilità di una manovra correttiva sulle macrovariabili attraverso il bilancio di assestamento, il provvedimento concernente il 1981 (legge 20 novembre 1981, n. 652) ha registrato, tuttavia, un non marginale scostamento dalle indicazioni della decisione di bilancio. Le variazioni registrate dal bilancio di assestamento e dipendenti da atto amministrativo derivano: dall'utilizzo di accantonamenti dei fondi globali e di stanziamenti di capitoli specifici dell'anno 1980 (articolo 10 comma sesto e settimo legge n. 468); dai prelievi dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le

spese impreviste, nonché da altri fondi speciali (con effetto compensativo e quindi neutrale sul disavanzo); dalle riassegnazioni, ai sensi dell'articolo 17 terzo comma della legge n. 468, a capitoli di spesa determinati, di introiti affluiti in entrata in data successiva al 31 ottobre 1980; dalle autorizzazioni che si sono dovute riscrivere in termini di cassa, in virtù dell'articolo 17 ultimo comma della legge n. 468 (trasporto di taluni titoli di spesa); dalla riscrittura dei residui passivi, che influenza le autorizzazioni di cassa in virtù degli articoli 108 e 109 della legge di bilancio per il 1981 (legge 23 aprile 1981, n. 164).

Già nella Relazione concernente il precedente esercizio si è osservato che, da un lato, i meccanismi normativi della legge n. 468 sopra richiamati sono tra quelli da ripensare in sede di consuntivo di questi primi anni di applicazione della riforma; e, d'altronde, che appare necessaria una realistica valutazione ex ante, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, dell'incidenza dei meccanismi sopra richiamati, sia pure attraverso stime.

Fra le correzioni normative da recare si deve segnalare quella, suggerita fra l'altro dal Comitato di studio della V Commissione del Tesoro in virtù della quale, correggendo l'art. 10 della legge finanziaria, si ponga quale limite alla utilizzabilità in esercizi successivi e quello considerato dei fondi speciali, la presentazione entro l'anno dei disegni di legge che intendono utilizzare gli accantonamenti medesimi.

Se si guarda alla sostanza si deve osservare come le correzioni recate attraverso decisioni legislative o amministrative agli andamenti previsti e sottostanti alla legge finanziaria ed al bilancio abbia assunto, nel 1981, una importanza qualitativa e quan-

titativa (sugli andamenti nel tempo e sulla composizione della entrata e della spesa) che va ben al di là delle risultanze dei saldi globali. Nel primo semestre il pieno operare di provvedimenti espansivi assunti nel corso del 1980, anche attraverso i meccanismi contabili descritti, ha condotto la dinamica del fabbisogno al di là delle previsioni. Si rese necessaria, pertanto, la adozione di un "pacchetto di provvedimenti", assunti con i decreti legge del maggio 1981 sopra citati, di segno restrittivo, sia quanto alle spese statali, sia quanto ai settori previdenziali, sanitario e della finanza regionale.

Ma la manovra di maggior peso quantitativo, e di maggior rilievo istituzionale, si è tradotta, nel corso del secondo semestre, per effetto del severo contenimento delle autorizzazioni di cassa deliberato con il bilancio di assestamento, in un accentuato contenimento dei pagamenti, che è alla radice delle inusitate proporzioni dell'aumento, a fine 1981, dei residui passivi (1).

9. - La esperienza sin qui condotta del bilancio in doppia versione di competenza e di cassa - continua a creare problemi diversi da quelli immaginati teoricamente. Il bilancio di competenza, nell'originario disegno, consente una visione programmatica della capacità decisionale della amministrazione centrale e svolge un ruolo cerniera fra maggioranza parlamentare, governo e pubblica amministrazione, nel momento in cui si assumono le decisioni di spesa; il bilancio di cassa deve assicurare una corrispondenza fra documenti di bilancio e controllo effettivo della economia attraverso i flussi della finanza

(1) Si veda, sul fenomeno, più diffusamente, la Sezione II della Parte I della presente Relazione.

pubblica. Si è autorevolmente constatato, con riferimento al biennio 1980-81, che tale ripartizioni di ruoli è apparsa, di fatto assai modificata. In sostanza - secondo tale notazione - alla competenza viene affidato il compito di acconsentire alle richieste sociali di crescita della spesa, e alla cassa quello di conciliare il soddisfacimento delle aspettative nate da ciò con gli inevitabili vincoli che le risorse pongono alla crescita della spesa stessa (1).

La tendenza manifestatasi nel 1981 a risolvere tale contraddizione potenziale con l'ampio ricorso a slittamenti di spesa (sia pure con un correlato dimensionamento delle autorizzazioni di cassa) ha accentuato la distanza fra le due versioni del bilancio, de terminando il fenomeno, richiamato in chiusura del precedente para-grafo, dell'aumento eccezionalmente ampio dei residui passivi.

Un limite alla significatività del bilancio di cassa è deriva-
to, come si è notato nella passata relazione, dalla distanza che è
venuta a determinarsi fra previsione di cassa, espressa dalle au-
torizzazioni giuridicamente significanti, e stima del fabbisogno, af-
fidate alle periodiche relazioni del Ministro del Tesoro al Parla-
mento, che misura consuntivamente i flussi reali delle erogazioni
e, su tale base, costruisce le previsioni economicamente significa-
tive e correlate alla gestione monetaria. Si può riconoscere come
tale ulteriore distinzione derivi dalla natura stessa degli istitu-
ti in questione, contrapponendosi il significato giuridico della au-
torizzazione di cassa a quello economico-gestionale della stima del
fabbisogno. Resta che l'eccessiva divaricazione fra competenza e

(1) Ministro del Tesoro, Esposizione economica e finanziaria, ai sen-
si della legge 1 marzo 1964, n. 62, Senato, VIII legislatura, Atti, Au-
la. 8 ottobre 1981.

cassa è indice di mancata capacità di programmazione della spesa; che l'accentuarsi per tale via del fenomeno dei residui esalta un meccanismo contabile di non governabilità del sistema di finanza pubblica; che la troppo marcata dissociazione fra autorizzazioni di cassa e previsioni di fabbisogno indica sia errori di programmazione amministrativa, sia permanenti difficoltà tecniche nella costruzione delle stime del fabbisogno.

La distanza fra gli schemi autorizzativi delle due versioni del bilancio e fra questi e il momento economicamente significativo della stima del fabbisogno è tale da indurre ad una riconsiderazione della materia. Si è affacciata l'ipotesi di condurre la logica implicita nella riforma - che intende restituire al "continuum" maggioranza parlamentare-Governo la piena capacità di gestione della politica di bilancio - alle sue più coerenti conseguenze con il passaggio ad un sistema di pura cassa. La tesi è suggestiva e consentirebbe di limitare la complicatezza del sistema di conti pubblici quale è venuta a determinarsi in questa complessa fase di avvio della riforma, accentuando, verosimilmente, il nesso fra decisioni politico-amministrative e reali andamenti della gestione. La rinuncia al bilancio di competenza, sul quale si fondano i meccanismi giuridici attuali di programmazione e controllo, pone problemi di fondo di politica legislativa sui quali è necessaria una più approfondita riflessione. In ogni caso il passaggio ad un sistema di pura cassa esige trasformazione dei meccanismi di amministrazione attiva e di controllo (possibili solo nel lungo periodo) tali da consentire la applicazione di moderni metodi di analisi nella fase di decisione e in quella del controllo.

È sintomatico che la linea tendenziale delle innovazioni normative alla disciplina della contabilità inserite nel disegno di legge finanziaria (e successivamente collocate all'interno dei

provvedimenti urgenti da essa stralciati) si muova nella direzione di una accentuata discrezionalità del Tesoro, come autorità preposta alla gestione del bilancio di cassa ed alla gestione di tesoreria, rispetto al quadro tracciato con le consapevoli decisioni di bilancio dall'asse Governo-Parlamento. In questo senso va, certamente, la norma che consente direttamente al Tesoro, sia pure attraverso una delibera del CIPE, la "rimodulazione" delle autorizzazioni di cassa di tutte le amministrazioni (tenute a tal fine ad inviare ogni trimestre al Tesoro uno specifico preventivo concernente i pagamenti da effettuare nei successivi trimestri dell'esercizio). Questo ampliarsi della discrezionalità del Ministro del Tesoro tende a configurare quest'ultimo come un Ministro dell'economia, sovraordinato agli altri Ministri, almeno come regolatore degli effetti ciclici della spesa; tale tendenza dovrebbe essere più adeguatamente soppesata in una ordinata visione della attuazione dell'articolo 95 comma terzo della Costituzione.

Altre norme si muovono nella direzione della correzione del divario competenza-cassa ridimensionando gli ambiti discrezionali della gestione di competenza, sia con la riduzione dello spazio concesso alla conservazione dei residui di stanziamento delle spese in conto capitale, sia sospendendo la facoltà delle amministrazioni di assumere impegni di spesa sulle autorizzazioni pluriennali al di là dell'esercizio in corso. Tali nuove e più severe regole mirano a consentire un più rigido controllo del Tesoro sui flussi della gestione; ma conseguono tale obiettivo sacrificando la capacità di programmazione delle amministrazioni di spesa.

Con la norma in virtù della quale si dispone che tutti i conti correnti liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale (ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli enti di

previdenza) siano considerati infruttiferi, la nuova disciplina tende a limitare l'onere della gestione di tesoreria e si inserisce nell'indirizzo, già consolidato, che tende sul terreno della gestione di tesoreria, a recuperare il controllo sui singoli centri di spesa della amministrazione e del settore pubblico allargato (1).

I meccanismi istituzionali già operanti concorrono, insieme a cause autonome propriamente tecniche ed economiche, a rendere più difficile la attività previsionale e la sistemazione delle informazioni che confluiscono, poi, nella stima del fabbisogno di cassa. Per il 1982 è stata presentata con un ritardo di alcuni mesi la relazione annuale sulla stima del fabbisogno di cassa, recante, fra l'altro il consuntivo 1981. Le difficoltà di costruzione di una stima tecnicamente affidabile sono connesse, in misura notevole, quanto al fabbisogno statale, ai fattori contabili e procedurali ed ai problemi di gestione della tesoreria sopra menzionati: i meccani

(1) Nell'ambito della legge finanziaria 1981 (l. 30 marzo 1981, n. 119) l'art. 40 disponeva l'obbligo per gli enti pubblici con entrate superiori a un miliardo di lire di riversare in tesoreria (in dodici rate trimestrali) le eccedenze dei loro depositi bancari rispetto al 12 per cento delle entrate iscritte nei bilanci di previsione. La normativa è stata attuata con decreto del Ministro del Tesoro 11 aprile 1981 disponendosi (come la legge consentiva) il versamento immediato, senza rateazioni, delle disponibilità degli enti mutualistici. La normativa è stata inasprita, sempre entro i limiti discrezionali tracciati dal citato art. 40, con successivi decreti del Ministro del Tesoro in data 30 luglio nei confronti dei comuni province e loro aziende e in data 18 novembre. Secondo le stime della Banca d'Italia la normativa citata ha determinato riafflussi in tesoreria per circa 3700 miliardi.

smi di "trasporto" dei fondi speciali, e in genere l'incertezza del momento in cui la "prenotazione" di risorse implicita nei "fondi" diverrà attuale; il volume degli esborsi potenziali della gestione residui; la dipendenza delle previsioni in ordine alla spesa in conto capitale da decisioni politico amministrative estremamente discrezionali nei tempi e nei modi (delibere del CIPE o di comitati amministrativo politici, come il CER.. e così via); la dimensione assunta dai flussi di fondi che fanno capo alla tesoreria statale. Queste oggettive giustificazioni non possono far dimenticare che la tempestività, completezza, affidabilità delle informazioni sulla gestione della finanza pubblica hanno rappresentato uno degli obiettivi di fondo della legislazione in materia, già prima della riforma, dal 1976 e, poi, della normativa della stessa legge n. 468.

PAGINA BIANCA

Capitolo II**LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA****1. - Premessa**

L'evoluzione della gestione finanziaria pubblica nel 1981 e nei primi mesi del 1982 ha riproposto come centrali i problemi concernenti il saldo negativo del risparmio pubblico, e, di conseguenza, relativi alla dinamica della spesa corrente e delle entrate tributarie. Temi troppo a lungo confinati fra le tecnicità della contabilità di stato si ripropongono come cruciali nel dibattito di politica economica e, sotto il profilo istituzionale, si riconnettono a interrogativi maggiori sulla portata della disciplina costituzionale dell'articolo 81.

Il saldo negativo del risparmio pubblico resta la non accettabile peculiarità del nostro sistema di finanza pubblica, distintiva rispetto agli altri Stati industriali dell'occidente. La ricostituzione di un più accettabile equilibrio o, quanto meno, la stabilizzazione del livello di risparmio negativo sin qui raggiunto, esogono un mutamento immediato nella prassi legislativa nei grandi comparti della spesa corrente ed una rigorosa considerazione delle tendenze della gestione tributaria, nel suo gettito globale e nella sua composizione.

Sembra possibile ritenere che l'articolo 4 ottavo comma, della legge n. 468 del 1978, che impone il finanziamento in termini reali delle nuove o maggiori spese correnti, si ponga come norma integrativa dell'articolo 81 comma terzo della Costituzione. Ove questa linea interpretativa non dovesse affermarsi, apparirebbe necessario un espli

cito intervento del legislatore costituzionale.

2. - La legislazione di spesa nel 1981

La legislazione di spesa nel corso del 1981 non mostra in alcun modo segnali di una inversione di tendenza coerenti con le indicazioni programmatiche che pongono l'obiettivo di una riqualificazione della spesa pubblica, con favore per gli investimenti. Al contrario, mancano leggi programma nei grandi comparti dell'investimento pubblico, anche laddove, come nel caso dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno o per la politica di ristrutturazione industriale, si è dinanzi alla scadenza di cicli legislativi pluriennali precedenti. Le leggi recanti nuove spese in conto capitale sono prevalentemente volte a disporre trasferimento ad imprese pubbliche o incentivi al settore privato, e la legislazione di spesa corrente, continua ad alimentare i flussi quantitativamente più rilevanti di spesa aggiuntiva.

In materia di pubblico impiego merita una ulteriore riflessione il rapporto fra contrattazione collettiva e meccanismi di copertura della spesa, sul quale si sono già soffermate precedenti relazioni. La copertura dei nuovi contratti di lavoro per il personale statale e per il personale della scuola è intervenuta con provvedimenti legislativi che hanno accompagnato e seguito il perfezionamento della decisione sostanziale (affidata, come è noto, a decreti presidenziali che recepiscono le "ipotesi di accordo" pattizie precedentemente raggiunte con le organizzazioni sindacali dei lavoratori) (1).

(1) d.P.R. 2 giugno 1981, n. 270, contratto del personale delle università; d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, contratto del personale scolastico:

Questa tecnica legislativa, che colloca i meccanismi di copertura a valle del momento sostanziale della decisione, appare, al di là di ogni considerazione formale, come potenzialmente eversiva rispetto al principio del "non peggioramento del saldo del risparmio pubblico". Il problema riguarda, prima che i meccanismi di copertura, le modalità di coordinamento ex ante della contrattazione collettiva nel comparto del pubblico impiego (statale e non) e di valutazione degli oneri finanziari ad essa connessi.

La materia, sulla base anche di talune opzioni approvate dal Parlamento in sede di esame del Rapporto sulla funzione pubblica, dovrebbe essere oggetto di disciplina specifica con la legge quadro per il pubblico impiego.

Sotto il profilo specifico, oneri continuativi come quelli connessi alle decisioni contrattuali in materia di pubblico impiego esigono la individuazione (auspicata anche dal Comitato di studio della Commissione bilancio del Senato), di tecniche normative di copertura attraverso le quali si renda palese e legislativamente rilevante il collegamento con le previsioni del bilancio pluriennale concernenti la evoluzione del risparmio pubblico. Si dovrebbe, in sostanza, considerare parte integrante della norma di copertura un allegato tecnico recante la proiezione delle nuove o maggiori spese sulla evoluzione del risparmio pubblico nell'arco di tempo oggetto del bilancio pluriennale.

=====

d.P.R. 9 giugno 1981, contratto del personale statale; d.l. 28 maggio 1981, n. 255, convertito in l. 24 luglio 1981, n. 391, copertura della spesa per i contratti del personale scolastico e universitario; d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in l. 6 agosto 1981, n. 432, copertura del contratto triennale per il personale statale.

Un altro comparto della spesa corrente per il quale la legislazione di spesa ha costituito il presupposto di una cospicua lievitazione (influenza sul saldo del risparmio pubblico) è costituito dalla spesa previdenziale per la quale ha operato, nel 1981, a seguito della norma dell'articolo 23 della legge finanziaria per il 1981 (legge finanziaria per il 1981, n.119), la frequenza quadrimestrale della scala mobile e l'innalzamento del tetto delle retribuzione pensionabile. Si tratta di un caso nel quale, evidentemente, la copertura assicurata su base annuale dal limite del ricorso al mercato finanziario nella legge finanziaria 1981, è assolutamente inadeguata ad assicurare la copertura degli esercizi successivi e a garantire il rispetto del criterio dell'articolo 4 comma ottavo della legge n. 468.

Le considerazioni che riguardano la spesa previdenziale riportano in modo diretto al tema della legittimità della copertura. Deve essere, infatti, ribadito - come affermato nella relazione sul precedente esercizio - che assume un rilievo costituzionale il principio dell'articolo 27 della legge n. 468, in virtù del quale l'obbligo di recare congrue indicazioni di copertura riguarda anche le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato. Tale principio, affermato dalla sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale, ha costituito il presupposto per il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere un provvedimento concernente i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo, privo di copertura per i maggiori oneri addossati dalla competenti gestio-

ni INPS (1).

La legislazione di spesa in conto capitale ha prevalentemente alimentato flussi di trasferimenti alle imprese. Per le imprese pubbliche, rilevanti aumenti di fondo di dotazione, decisi con leggi di fine 1981, hanno sostanzialmente abbandonato - sotto la spinta dell'emergenza dei problemi - criteri posti dalla legge n. 675 del 1977 che imponevano una netta distinzione fra nuove occorrenze finanziarie ed esigenze di riequilibrio. I nuovi conferimenti sono destinati, nel caso dell'ENI e in quello dell'EFIM, in modo indifferenziato "a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario" e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità" (2). La legge che delibera l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI (legge 18 dicembre 1981, n.750) distingue fra conferimento destinato genericamente alla "realizzazione del programma di intervento dell'IRI" nel periodo considerato relativo al triennio 1981-1983 ed una quota aggiuntiva "erogata con particolari e distinte modalità) per la copertura degli oneri indiretti evidenziati dal programma IRI sopra citato.

(1) Messaggio del Presidente della Repubblica a norma dell'art.74 della Costituzione, trasmesso alla Presidenza delle Camere il 16 ottobre 1981, Atti Camera, VIII legislatura, Doc. I, n. 3.

(2) l. 26 dicembre 1981, n. 782, aumento del fondo di dotazione dell'ENI; l. 26 dicembre 1981, n. 785, aumento del fondo di dotazione dell'EFIM.

In definitiva la legislazione di spesa per trasferimenti all'industria, privata e pubblica, continua ad occupare uno spazio rilevante nella nuova produzione legislativa e sembra ricalcare quelle caratteristiche di indifferenziato sostegno e di mancata qualificazione programmatica cui si legano le critiche rivolte al passato (ma contraddette dalla continuazione della prassi precedente) sulla economia sussidiata o assistita.

In materia di utilizzo dei fondi speciali, si è ripetuta anche nel 1981 la pratica di leggi di spesa con copertura a carico dei fondi globali finanziate con accantonamenti destinati ad altra finalità (si veda l'elenco n. 2 in chiusura del presente capitolo); tale prassi rivela, come è stato osservato anche nella passata relazione, un uso distorto del meccanismi di programmazione finanziaria per la futura attività legislativa affidato ai fondi speciali (1).

Un considerevole rilievo ha avuto, nel 1981, anche il ricorso ad accantonamenti sui fondi speciali dell'esercizio 1980, come fonte di copertura integrativa rispetto al prelievo dei fondi dell'esercizio 1981 (si veda l'elenco n. 3 alla fine del presente capitolo).

La tabella allegata (elenco n. 1) fornisce una sistematica ricostruzione della legislazione di spesa dell'esercizio 1981, con la indicazione degli oneri annui o continuativi.

(1) Si veda, in particolare, sul limite di utilizzabilità degli accantonamenti di fondi speciali, sia nel senso della modificabilità delle destinazioni, sia nel senso dei limiti temporali, il documento del 5 agosto 1981 della Commissione di indagine della V Commissione del Senato.

Gli oneri a durata predeterminata recati da tali provvedimenti ammontano a circa 26 mila miliardi con scadenze comprese fra il 1981 e il 1999 (ma prevalentemente riferite agli esercizi 1981-1985); gli oneri a carattere continuativo raggiungono un totale di importi annui pari a circa 10 mila miliardi. A questi si aggiungono gli oneri per limiti d'impegno per circa 30 miliardi e le maggiori spese continue non quantificate dalle leggi che le autorizzano.

3. - Considerazioni sulla copertura del fabbisogno

Come si è osservato nella relazione sul 1980 e si conferma nei capitoli di questa relazione dedicati agli andamenti della gestione del 1981 (Parte I, Sezione II) la voce della spesa pubblica che cresce più rapidamente è quella per interessi, il cui incremento (se si guarda al settore pubblico allargato) è stato, nel 1981 rispetto al 1980, del 40 per cento. Gli interessi hanno così raggiunto, nel 1981, i 30 mila miliardi. Contrariamente a quanto accade nei principali Stati industriali, nel caso italiano la dimensione del fabbisogno è largamente influenzata da una crescita della spesa per interessi che non ha riscontro in altre esperienze. La tendenza all'aumento del livello dei tassi di interesse ha provocato un aumento del costo del debito pubblico, rischiando di generare un meccanismo di autoalimentazione del debito complessivo tanto più perverso in fasi di elevato ritmo dell'inflazione.

L'attenzione concentrata su un fenomeno di così rilevanti dimensioni ha ravvivato il dibattito avente ad oggetto le modalità di finanziamento del fabbisogno.

Nel corso del 1981 si è abbandonata la prassi in virtù della quale l'istituto di emissione fungeva da acquirente residuale dei

Buoni ordinari del tesoro (BOT), così lasciando la determinazione dei tassi al libero gioco del mercato. L'esigenza di ridurre il peso degli interessi sul debito pubblico ha poi portato ad ampliare il ventaglio dei titoli a disposizione dei risparmiatori, e si è, in particolare prevista la possibilità di introdurre sul mercato buoni del tesoro indicizzati, con rendimento reale.

Indipendentemente dal merito delle proposte concernenti la dinamica dei tassi d'interesse è da sottolineare che - tanto più in presenza di un contesto economico generale interno ed internazionale che rende incerte le possibilità di operare concretamente per una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico - il problema cruciale resta quello di una riduzione dei fenomeni sostanziali sottostanti, concernenti la dinamica delle spese pubbliche finali.

Si sono già espresse, con riguardo alla legislazione di spesa corrente del 1981, le preoccupazioni su una dinamica tendenziale del risparmio pubblico resa negativa dal perpetuarsi da meccanismi di decisione legislativa non ancorata a forme adeguate di copertura.

Gli andamenti del 1981 e le previsioni per il 1982 (e per il medio periodo) mostrano come non sia possibile affidare al drenaggio fiscale, attraverso l'effetto dell'inflazione sul gettito delle imposte dirette, il compito di adeguare il livello delle entrate tributarie alla dinamica della spesa. L'evoluzione del gettito tributario negli ultimi anni ha ridotto in misura eccezionalmente rapida il peso della imposizione indiretta, riducendo l'incidenza del prelievo sui consumi, in contraddizione con l'intento di favorire gli investimenti.

Non è compito di questa relazione entrare nel merito delle alternative di politica di bilancio e fiscale. Si vuole sottolineare,

sotto la particolare angolazione propria della Corte, come le modalità di copertura del fabbisogno globalmente considerato devono affrontare i problemi sostanziali dell'andamento del risparmio pubblico e del disavanzo sia sul versante della spesa che su quello dell'entrata, senza affidare responsabilità troppo estese ad accorgimenti e tecniche di ingegneria finanziaria.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

C a t e g o r i e d e n o m i n e z i o n i (a)	Onere indfesto (in milioni)	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 18.12.1980, n.906 - Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982). (per il 1980 - 82) D.P.R. 23. 12. 1980, n.910 - Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici.	n.q.	238 (1)	2.500
Legge 22.12.1980, n.913 - Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa.(1980)		300	
Legge 22.12.1980, n.914 - Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma.(79-80)			350
Legge 18.12.1980, n.923 - Rinnovo ed aumento del contributo a favore della società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).(1980)			200
Legge 22.12.1980, n.926 - Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa.(1980)			72
Legge 22.12.1980, n.927 - Contributo all'ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi.(1980)			
D.P.R. 18.11.1980, n.929 - Determinazione delle misure nette giornaliere del premio industriale da corrispondere al personale delle aziende dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decorrenza 1° gennaio 1979.	n.q.	40.350	
Legge 23.12.1980, n.930 - Norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del corpo nazionale dei vigili del fuoco.(1980)		850	
Legge 22.12.1980, n.932 - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidente a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.(1980)		600	2.000
Legge 29.11.1980, n.964 - Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del nord con allegati adottato a Ginevra il 15 novembre 1974 e esecuzione.(1980)		n.q.	1.000
D.P.R. 20.9.1980 - Finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti (CEE) n.17/64 e n.1852/78 e successive proroghe.(1980)		200.000	13.000
D.P.R. 23.12.1980, n.985 - Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.(1980)			
D.P.R. 22.7.1980 - Finanziamento dei regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n.79/65 n.2910/73 e 2855/77 in materia di impianto e tenuta della contabilità agraria.(1980)			
Legge 3.1.1981, n.7 - Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.(1980)			
Legge 3.2.1981, n.14 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (per il 1980-85).			

) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1981.
) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di fatti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e m i e d e n o m i n e s i o n i (a)	Oneri indicate (in milioni)	
	Annua (b)	Complessivo (c)
D.P.R. 22.7.1980 - Finanziamento del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea n.2992/78 relativo alla concessione del contributo FEAGA Sezione orientamento.(1980)		5.000 (2)
Legge 12.2.1981. n.17 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento delle linee dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (1980-85).		12.450.000
Legge 10.2.1981. n.22 - Disciplina delle scorte petrolifere.		300.000 (3)
Legge 10.2.1981. n.23 - Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico modificazioni alla legge 17.4.1953 n.298. concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel consorzio di credito per le opere pubbliche.(par 11 1980 - 82)	4.500	478.000
Legge 17.2.1981. n.25 - Provvedimenti straordinari per le attività teatrali di prosa.(1980)	79.966	
Legge 19.2.1981. n.27 - Provvedimenti per il personale di magistratura.(1980)		270
Legge 25.2.1981. n.40 - Integrazione all'art 11 della legge 18 aprile 1975 n.110 concernente il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi. (1980)		
Legge 28.2.1981. n.44 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.146, per il regolamento di attuazione dell'art 4 della legge 15 novembre 1978 n.734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del corpo dei vigili del fuoco.(1980)	208	
Decreto legge 8.1.1981 n.5-Convertito nella legge 12.3.81 n.59 - Assegnazione al CNEM di un contributo statale di lire 268 miliardi a completamento del finanziamento delle attività per il 1980 e a titolo di anticipazione per il primo quadrimestre del 1981.		248.000 (4)
Legge 25.2.1981.n.63 - Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici.(1980)	300	
Legge 20.2.1981. n.62 - Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di Madrid sulla sicurezza e cooperazione europea.(1980)	360	
Legge 7.3.1981. n.64 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.		423.081
Legge 7.3.1981. n.74 - Aumento dell'assegnazione annua alle Discoteche di Stato.(1980)	160	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e m i e , d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	
	Complessivo (c)	
Legge 23.3.1981, n.92 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (per il 1980-84).	1.900	180.000
Legge 23.3.1981, n.96 - Coperture finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica per la corrispondenza di una indennità di rischio ed insalubrità al personale dei monopoli di Stato. (1979)	205.000	
Legge 1.4.1981, n.121 - Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.		
Legge 16.4.1981, n.140 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14. febbraio 1981, n.24 recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. (per il 1981-83).		30.000
Decreto Presidente della Repubblica 24.3.1981 n.145 - Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.	19.000	
Legge 10.4.1981, n.146 - Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali.		152.000
Legge 10.4.1981, n.147 - Applicazione della legge 5 dicembre 1978, n.834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri.	310	
Legge 10.4.1981, n.148 - Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.		20.000
Legge 15.4.1981, n.149 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica Italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma. (per il 1979-81)		30.750
Legge 10.4.1981, n.151 - Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il riporto dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore. (per il 1981-84)		2.000.000 (5)
Decreto legge 28.2.1981 n.38 - Convertito nella legge 23.4.81 n.153 - Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.		16.442.877 (6)
Legge 23.4.1981, n. 155 - Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale pensionistica.	150.000	
Legge 27.4.1981, n.161 - Provvedimenti finanziari in favore dell'ente nazionale di lavoro per i ciechi.		4.823
Legge 29.4.1981, n.162 - Conversione in legge del decreto legge 28.2.81 n.35 recante differenzamento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali. Finanziamento di opere idrauliche e potenziamento del servizio idrografico.		
Legge 27.4.1981, n.167 - Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni e carico della cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti giudiziari.	10.800 (7)	100.000

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e m i e d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	Completivo (c)
	Annuo (b)	Completivo (c)
Legge 30.4.1981. n.175 - Modifiche all'art.2 del decreto-legge 8 aprile 1974 n.95, convertito con modificazione per il personale ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per la società e la borsa.	1.000	
Legge 7.5.1981. n. 180 - Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.	275	16.320 (8)
Legge 27.4.1981. n.199 - Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale.		9.850.000
Decreto legge 19.3.1981 n.75 - Convertito nella legge 14.5.1981 n.219.- Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (per il 1981-83).		18.000
Legge 14.5.1981. n.220 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamento telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani. (per il 1981-85)		12.000
Legge 21.5.1981. n.240 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste.		800 (9)
Legge 27.4.1981. n.243 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1975. (1980)	b.q.	
D.P.R. 2.6.1981. n.270 - Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle università degli istituti di istruzione universitaria degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e vesuviani.	b.q.	
D.P.R. 2.6.1981. n.271 - Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado.	b.q.	
Legge 25.4.1981. n.280 - Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.	3.000 (10)	
Legge 28.5.1981. n.296 - Norme per l'attuazione delle direttive CEE n.77/391 del 17. maggio 1977 n.78/52 del 13 dicembre 1977 n.79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e brucellosi.		30.000
Legge 25.5.1981. n.305 - Adesioni ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della conversione relativa all'aiuto alimentare costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971 aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione. (1980)		9.000 (11)
Legge 3.6.1981. n.308 - Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.	36.000	
Legge 15.6.1981. n.309 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962 n.1643 sull'istituzione dell'ente nazionale per l'energia elettrica (per il 1980-83).		3.000.000

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E n t r e e e d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	
	Complessivo (c)	
D.P.R. 9.6.1981. n.310 - Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.	n.q.	
D.P.R. 9.6.1981. n.337 - Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.	n.q.	
Decreto legge 11.5.1981. n.193 - Convertito nella legge 26.6.1981. n.329 - Intervento straordinario a favore esca marittima.	30.000	21.000
Decreto legge 8.5.1981. n.208. - Convertito nella legge 1.7.1981. n.344 - Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.	n.q.	
D.P.R. 3.4.1981. n.338 - Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1° luglio 1979, di indennità di rischio e insalubrità, di maneggio valori e di servizio notturno.	n.q.	
D.P.R. 14.1.1981. - Finanziamento degli oneri derivanti da regolamenti (CEE) n.355/77 e n.1361/78, relativi ad azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.		10.000
Decreto legge 14.5.1981. n.209 - Convertito nella legge 1.7.1981. n.345 - Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.	126	1.750.000 (12)
Legge 20.7.1981. n.382. - Norme integrative della legge 20 settembre 1980 n.574 concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma dei carabinieri.		
Decreto legge 22.5.1981. n.235 - Convertito nella legge 24.7.1981. n.389 - Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (per il 1981-83).		210.000
Decreto legge 28.5.1981. n.244 - Convertito nella legge 24.7.1981. n.390 - Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del mezzogiorno.		48.000
Decreto legge 28.5.1981. n.255 - Convertito nella legge 24.7.1981. n.391 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università.	1.703.000	
Decreto legge 28.5.1981. n.251 - Convertito nella legge 29.7.1981. n.394 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (per il 1981 - 86)..		2.840.000
Legge 29.7.1981. n.404 - Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei del suo territorio. (per il 1981-85).		10.000
Legge 29.7.1981. n.405 - Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-yugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico (per il 1980-81).		1.200

) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.

) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

) A cerchio di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 7

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e m i e d e n o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	complessivo (c)
Legge 5.8.1981. n.416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (per il 1981-92).		309.000 (13)
Legge 6.6.1981. n.423 - Interventi per l'agricoltura.		650.000 (14)
Decreto legge. 6.6.1981. n.284 - Convertito nella legge 1.8.1981. n.431 - Proroga al 31.12.1983 delle disposizioni contenute nell'art.168 della legge 11.Luglio 1980 n.312.		18.000
Decreto legge 6.6.1981. n.283 - Convertito nella legge 6.8.1981 n.432 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.	975.000	
Legge 6.8.1981. n.433 - Autorizzazione alla proroga della conversione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 gennaio 1976, n.8, convertito, con modificazioni nella legge 27 marzo 1976 n.60 per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze.		24.500
Legge 5.8.1981. n.440 - Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle accademie militari e agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali.	100.000	
Legge 5.8.1981. n.449 - Contributo italiano al conto sussidi del fondo monetario internazionale (1980).		9.060
Legge 5.8.1981. n.455 - Partecipazione italiana alla seconda ricostruzione delle risorse dal fondo asfatico di sviluppo (per il 1980-83).		32.549
Decreto legge 26.6.1981. n.334 - Convertito nella legge 6.8.1981 n.457 - Abrogazione dell'obbligo della vacanziazione antivalvolosa.	n.q.	
Decreto legge 26.6.1981. n.335 - Convertito nella legge 6.8.1981. n.458 - Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'esercito della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n.52 e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate.	120	
Legge 5.8.1981. n.464 - Particolari indennità in favore di talune categorie, di persone dipendenti dalla Direzione generale dell'aviazione.	1.100	
Legge 5.8.1981. n.465 - Nuovi apporti al capitale sociale delle società per le gestioni e partecipazioni industriali GEPI società per azioni.	516.000 (15)	
Legge 6.8.1981. n.466 - Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato "Isacco Tomadini" di Udine in Conservatorio di musica di Stato.	518	
Legge 5.8.1981. n.467. - Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del movimento europeo (per il 1980).	300	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.

(b) Far i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e p i e d e n o m i n e z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	
	Complessivo (c)	
Legge 10.8.1981, n.475 - Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare edetto agli stabilimenti militari.	664	
Decreto legge 20.7.1981, convertito nella legge 10.8.1981, n.490 - Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980 n.146.	26.000	
Legge 23.9.1981, n.533 - Delega al governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.	103.500 (16)	
Decreto legge 28.7.1981, n.395 - Convertito nella legge 25.9.1981, n.534 - Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché al termine per il versamento all'INPS dei contributi previdenziali dovuti agli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.	2.000.000	
Decreto legge 28.8.1981, n.397 - Convertito nella legge 26.9.1981, n.536 - Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (per il 1981-83).	80.000	
Decreto legge 31.8.1981, n.414 - Convertito nella legge 2.10.1981, n.544 - Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.	270.000	
D.P.R. 24.7.1981, n.552 - Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 10 aprile 1981 n.121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza.	n.q.	
Legge 1.10.1981, n.553 - Operazioni di credito a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.	8.300	
Legge 6.10.1981, n.568 - Interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.	13.000	
Legge 6.10.1981, n.569 - Determinazione della misura del canone di concessione dovuto alla SIP.	272.000	
Legge 15.10.1981, n.590 - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.	275.000 (17)	
Legge 22.10.1981, n.593 - Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra alle requisizioni ed ai danni alleati ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la istruzione e la liquidazione dei contratti di guerra. (per il 1981-85).	5.600.000	
Legge 15.10.1981, n.598 - Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento la ricostruzione il restauro e la manutenzione di opere nella basilica di San Marco in Venezia e nel duomo e nel chiostro di Monreale (per il 81-85).	550	
Legge 5.10.1981, n.501 - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il governo italiano e l'agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del centro internazionale di fisica teorica di Trieste effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 (per il 1978-81)	2.170 (18)	

1) Per paritetici, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.
 2) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 3) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e m i e d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Anno (b)	Complessivo (c)
D.P.R. 23.8.1981. n.507 - Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.	n.q.	
D.P.R. 23.8.1981. n.508 - Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali.	n.q.	
Legge 28.10.1981. n.612 - Concessione di un contributo per il quinquennio 1981-85 all'Università di Bologna per il finanziamento del centro di alti studi internazionali.		700
Legge 28.10.1981. n.616 - Finanziamento della quota di partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia.	5	
Decreto legge 4.9.1981. n.495 - Convertito nella legge 4.11.1981. n.617 - Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinguinanti.		50.000
Legge 4.11.1981. n.629 - Partecipazione italiana alla VI ricostruzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) (per il 1981-84).		377.223
Legge 14.11.1981. n.645 - Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981. (per il 1982).	2.080.000(19)	
Legge 14.11.1981. n.648 - Nuovo ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo.	22.985	
Legge 18.11.1981. n.659 - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (per il 1980-82).		108.402
Legge 24.11.1981. n.671 - Concessioni di un contributo di lire 400 milioni a favore della società nazionale "Dante Alighieri" per l'anno 81.		400
Legge 26.11.1981. n.690 - Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.		
Legge 4.12.1981. n.698 - Concessione di un contributo straordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma.	n.q.	
Legge 24.11.1981. n.698 - Adeguamento e proroga dei contributi dello Stato alla società europea di cultura (SEC) (per il 1981-1990).		200
Legge 4.12.1981. n.719 - Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).		100
Legge 4.12.1981. n.720 - Modifiche ed integrazioni degli articoli 5,6,e 10 della legge 13 agosto n.466 (per il 1980).	75.000	
D.P.R. 25.10.1981. n.738 - Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per cause di servizio.	12.800	
	n.q.	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1981.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue. Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1981

E s t r e m i e d e n o m i n e z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	
	Complessivo (c)	
Legge 18.12.1981. n.750 - Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI per il triennio 1981-83.	5.384.000 (20)	n.q.
Legge 18.12.1981. n.751 - Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giuseppe BELLA.	n.q.	4.000
D.P.R. 4.12.1981. n.761 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n.116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.	18	n.q.
Legge 19.12.1981. n.762 - Interventi del duomo di Cefalù e del castello medioevale di Castelbuono (per il 1980).	33.300(21)	n.q.
D.P.R. 26.10.1981. n.764 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19.aprile 1956 n.461, concernente regolamento per le spese in economia delle capitanerie di porto.	300	n.q.
Decreto legge 4.11.1981. n. 622 - Convertito nella Legge 22.12.1981. n.766 - Straordinaria erogazione all'Istituto per la ricostruzione industriale per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.		
Legge 22.12.1981. n.773 - Revisione dell'organico del corpo degli agenti di custodia.		
Legge 22.12.1981. n.776 - Adeguamento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza.		
Decreto legge 30.10.1981. n.609. Convertito nella legge 26.12.1981 n.777 - Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (per il 1981-1991).		
Legge 26.12.1981. n.782. Conferimento al fondo di dotazione dell'ente nazionale idrocarburi (ENI) per l'anno 1980 e per il triennio 1981-83.		
Legge 26.12.1981. n.785. Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM (per il 1980).		

(a) Fre parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1981.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

N O T E

- 1) Onere di £ 236.640.000, valutato £ 155.340 per il 1980.
- 2) Di cui 500 milioni limite d'impegno.
- 3) Per il 1981 l'onere è di 230 miliardi coperti finanziariamente con l'es.80.
- 4) Di cui 65 miliardi con copertura finanziaria dell'es.80.
- 5) Per il 1981 l'onere è di 450 miliardi di cui 150 coperti con l'esercizio finanziario 80.
- 6) Di cui 380.000 milioni coperti con il maggior gettito per tasse erariali e concessioni governative.
- 7) Di cui 7.800 milioni con copertura finanziaria riguardante il 1980.
- 8) Di cui 8.280 milioni con copertura finanziaria del 1980.
- 9) Onere con copertura finanziaria del 1980.
- 10) Di cui 1.800 milioni con copertura finanziaria 1980.
- 11) Con copertura finanziaria del 1980.
- 12) Di cui 750 miliardi con copertura finanziaria es.80.
- 13) La spesa per l'esercizio 1981 è di 197 miliardi di cui 103 con copertura finanziaria 80.
- 14) Per il 1981 la spesa è di 450 miliardi, con 150 coperti finanziariamente dall'esercizio 80.
Vi sono, inoltre, il limite d'impegno di 15 miliardi e 2 di 5 miliardi.
- 15) Di cui 350 miliardi con copertura finanziaria 1980.
- 16) Per gli esercizi successivi l'onere è di 302 miliardi annui.
- 17) Per gli esercizi successivi l'onere è di 400 miliardi annui. Per la copertura finanziaria si provvede quanto a 75 miliardi con stanziamenti dell'es.80.
- 18) Di cui 1.350 milioni con copertura finanziaria es.80.
- 19) L'onere di questa legge viene coperto finanziariamente con gli stanziamenti dell'esercizio 1982.
- 20) Per il 1981 la spesa è di 1695 miliardi di cui 1000 con copertura es.80.
- 21) La quota annua a decorrere dal 1981 è di 25.000 milioni.

Elenco n.2

Leggi intervenute nell'anno 1981 con copertura a carico dei fondi globali dello stesso anno, finanziato con accantonamenti destinati ad altre finalità (con l'indicazione degli accantonamenti utilizzati)

(in milioni)

Legge 19.2.81 n.27

"Provvidenze per il personale di magistratura".

Utilizzando la voce:

"Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto".

3.060

DL 28.7.81 n.397 conv.in legge 26.9.81 n.536

"Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici".

Utilizzando la voce:

Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo".

20.000

Legge 10.8.81 n.490

"Adeguamento al limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'art.3 della legge 24.4.81 n.146"

Utilizzando la voce:

Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo".

26.000

Legge 18.12.81 n.750

"Conferimento al fondo di dotazione dell'IRI per il triennio 1981-83".

Utilizzando parzialmente la voce:

"Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno".

234.000

DL 4.11.81 n.622 convertito in legge n.766 del 22.12.81

"Straordinaria erogazione all'Istituto per la ricostruzione industriale per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria".

Utilizzando la voce:

"Difesa del suolo".

n.q.

Elenco n.3

Oneri del 1981 con copertura finanziaria riguardante totalmente o parzialmente l'esercizio 1980.

Legge 10 . 2 . 81 n. 22

"Disciplina delle scorte petrolifere".

es.80 - 230.000.000.000

Legge 12 . 3 . 81 n.59

"Assegnazione al CNEN di un contributo statale di £ 248 miliardi a completamento del finanziamento delle attività per il 1980 e a titolo di anticipazione per il primo quadrimestre 1981".

es.80 - 65.000.000.000

es.81 - 183.000.000.000

Legge 10 . 4 . 81 n.151

"Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli interventi del settore".

es.80 - 150.000.000.000

es.81 - 300.000.000.000

Legge 27 . 4 . 81 n.161

"Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente regionale di lavoro per i ciechi".

es.80 - 4.823.507.000

Legge 27 . 4 . 81 n.167

"Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per la pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari".

es.80 - 7.800.000.000

es.81 - 3.000.000.000

Legge 27 . 4 . 81 n.190

" Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale".

es.80 - 8.280.000.000
es.81 - 8.040.000.000

Legge 27 . 4 . 81 n.243

"Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31.12.79 dell'accordo di pesca firmato a Belgrade il 15.6.73".

es.80 - 800.000.000

Legge 25 . 5 . 81 n.280

" Norme in materia di indennizzo privilegiate aeronautiche in favore di superstiti nell'adempimento del dovere".

es.80 - 1.800.000.000
es.81 - 1.200.000.000

Legge 25 . 5 . 81 n.305

"Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971 aperti alla firma a Washington il 25 . 4 . 1979 e loro esecuzione".

es.80 - 9.000.000.000

Legge 1 . 7 . 81 n.345

"Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale".

es.80 - 750.000.000.000
es.81 - 1.000.000.000.000

Legge 1 . 8 . 81 n.423

"Interventi per l'agricoltura"

es.80 - 150.000.000.000
es.81 - 300.000.000.000

Legge 5 . 8 . 81 n.465

"Nuovi apporti al capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriale GEPI, società p.A.".

es.80 - 360.000.000.000
es.81 - 156.000.000.000

Legge 5 . 8 . 81 n.501

"Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) concernente i contributi al finanziamento del centro internazionale di fisica teorica di Trieste effettuato a Vienna il 23.1 e l'8.6.78".

es.80 - 1.550.000.000
es.81 - 620.000.000

Legge 15 . 10 . 81 n.590

"Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale".

es.80 - 75.000.000.000
es.81 - 125.000.000.000

Legge 18 . 12 . 81 n.750

"Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI - per il triennio 81-83".

es.80 -1.000.000.000.000
es.81 - 695.000.000.000